Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII — **Roma — Giovedì, 1° luglio 1926** — **Numero 150**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1373.**

LEGGE 3 giugno 1926, n. **1079.**

Conversione in legge del R. decreto 14 gennaio 1926, n. 129, che modifica l'art. 3 del R. decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150, concernente la prima composizione dei ruoli del Corpo equipaggi della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 14 gennaio 1926, numero 129, che modifica l'art. 3 del R. decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150, concernente la prima composizione dei ruoli del Corpo equipaggi della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1374.**

LEGGE 3 giugno 1926, n. 1080.

Conversione in legge del R. decreto 14 gennaio 1926, n. 212, che estende ai militari della Regia aeronautica le disposizioni contemplate nel R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, concernente provvedimenti a favore delle truppe coloniali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 14 gennaio 1926, n. 212, che estende ai militari della Regia aeronautica le disposizioni contemplate nel R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, concernente provvedimenti a favore delle truppe coloniali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1375.**

LEGGE 3 giugno 1926, n. **1078.**

Conversione in legge del R. decreto 14 gennaio 1926, n. 142, che apporta modifiche al R. decreto 13 novembre 1924, n. 1990, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore della Regia aeronautica durante il periodo di sua costituzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 14 gennaio 1926, n. 142, che apporta modifiche al R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore della Regia aeronautica durante il periodo di sua costituzione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1376.**

REGIO DECRETO 22 giugno 1926, n. **1067.**

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, relativa alle nuove disposizioni sulle procedure da eseguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 11 marzo 1926, n. 416, che concede al R. Governo la facoltà di provvedere alla pubblicazione del regolamento e di tutte le altre norme occorrenti per la esecuzione della legge stessa;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855 contenente una aggiunta alla citata legge;

Visto il R. decreto 6 luglio 1925, n. 1210, che stabilisce la dipendenza, le attribuzioni e le sedi degli ispettori di sanità militare;

Sentiti i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e della aeronautica, di concerto con gli altri Ministri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, visto d'ordine Nostro dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 169. — COOP.

Regolamento ed altre norme occorrenti per la esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416.

CAPO I.

Delle domande per cessazione dal servizio.

Art. 1.

L'art. 7 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, è sostituito dal seguente:

Per le domande di riposo e di riforma motivate da ferite, lesioni ed infermità, e per le relative visite mediche-collegiali, verranno osservate, in relazione all'art. 2 della legge 8 agosto 1895, n. 486, all. *U*, le norme all'uopo stabilite dai titoli II, III e IV del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, con le modifiche e sostituzioni apportate dal presente regolamento.

Art. 2.

L'art. 8 del regolamento suddetto è sostituito dal seguente:

I militari di truppa sotto le armi ritenuti inabili al servizio, saranno sottoposti a rassegna, giusta le prescrizioni regolamentari vigenti per l'esercito, per la marina e per l'aeronautica. Ma qualora l'infermità derivi da trauma riportato in servizio e negli altri casi quando il militare con apposita domanda scritta alleghi la dipendenza da causa di servizio della sua infermità, il Comandante di corpo o capo di servizio, anche prima di proporlo a rassegna, dovrà iniziare gli atti per il di lui collocamento a riposo.

I militari di truppa in congedo illimitato del Regio esercito, della R. marina e della R. aeronautica, che intendano far valere i loro diritti al riposo per ferite, lesioni od infermità incontrate per causa di servizio, potranno presentare le loro domande in occasione delle rassegne, da passarsi in conformità di quanto dispongono le rispettive norme regolamentari.

La domanda in ogni caso non potrà essere presentata oltre il termine perentorio di anni cinque dal giorno dell'invio in congedo illimitato o della cessazione dal servizio comunque disposta.

CAPO II.

Del modo di procedere all'accertamento delle infermità, lesioni e ferite.

Art. 3.

L'art. 31 del regolamento suddetto è sostituito dal seguente:

Gli impiegati civili, militari ed operai dipendenti dai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica, nonchè i militari della Regia guardia di finanza, gli appartenenti alla Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, alla Milizia nazionale forestale, al personale di custodia delle carceri e riformatori, al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ed i funzionari di pubblica sicurezza, che abbiano contratto infermità, ferite o lesioni, per farne accertare la dipendenza da eventuali cause di servizio, devono farne esplicita domanda scritta al comandante di Corpo o capo di Ufficio o comunque all'autorità da cui direttamente dipendono, denunciando specificatamente la natura delle ferite, delle lesioni, o della malattia, le circostanze che vi concorsero, le cagioni che le produssero e le conseguenze che ne derivarono rispetto all'attitudine al servizio.

Le autorità predette procederanno d'ufficio solo nel caso che le ferite o lesioni siano state prodotte da traumi riportati in servizio e purchè i loro esiti siano stati accertati mentre l'interessato sia tuttora in servizio.

Nel caso di morte si procederà d'ufficio quando essa avvenga in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato, in tutti gli altri casi si procederà a domanda scritta degli interessati, con le norme del primo comma del presente articolo.

Art. 4.

L'art. 32 del regolamento suddetto è sostituito dal seguente:

I comandanti del Corpo o capi di ufficio ricevuta la domanda oppure venuti a conoscenza del trauma giusta il disposto del precedente articolo, provvederanno senza indugio a raccogliere tutti quegli accertamenti di fatto atti a provare la natura della infermità, ferita o lesione, come la loro connessione con eventi di servizio.

All'uopo essi raccoglieranno tutti quei documenti che valgano a provare nel modo più diretto ed efficace la causa e la natura, il tempo, il luogo e tutte le altre circostanze che precedettero, accompagnarono e seguirono il sorgere delle infermità o lesioni, con speciale riferimento al loro propagarsi sia nel personale alle proprie dipendenze che nella popolazione civile, qualora trattisi di malattie epidemiche o contagiose.

Raccolti tali documenti i predetti comandanti faranno sottoporre gli infermi a visita diretta del medico incaricato normalmente o anche saltuariamente del servizio sanitario presso il corpo od ufficio.

Art. 5.

Il sanitario predetto, eseguita la visita, descriverà con apposita dichiarazione le cause accertate o supposte della lesione, ferita o infermità e le alterazioni riscontrate, enuncierà le conclusioni diagnostiche ed esprimerà in base ai dati clinici ed a quegli elementi di fatto, che all'uopo potrà chiedere ai comandanti di corpo o capi di ufficio, un parere tecnico:

1° sulle conseguenze che la lesione, ferita od infermità potrà avere sulla idoneità o meno al servizio dell'infermo;

2° sulla dipendenza o meno da servizio della infermità.

Consegnerà indi tale dichiarazione al comandante di Corpo o capo di ufficio il quale esprimerà il suo parere finale motivato sugli oggetti di cui ai numeri uno e due del presente articolo.

Ciò fatto i comandanti di Corpo o capi di servizio trasmetteranno sollecitamente l'intero fascicolo istruttorio alla Commissione medico ospedaliera, per la decisione di sua spettanza.

Art. 6.

All'art. 33 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, sono aggiunti i seguenti commi:

le stesse norme si seguiranno anche per il personale civile ed operaio dipendente dal Ministero della marina a seconda che riportino la ferita, lesione od infermità a bordo di navi o per servizio a terra.

Il parere però del comandante della nave e del comandante di Corpo o capo di servizio da cui dipendono i suddetti personali civili e militari e la dichiarazione del medico incaricato del servizio sanitario, saranno redatti con le forme e le modalità dell'art. 5 del presente regolamento.

Art. 7.

Per i personali civili, militari ed operai della Regia aeronautica l'istruttoria delle ferite, lesioni ed infermità sarà fatta dai rispettivi comandanti di Corpo o capi di servizio con le modalità fissate dagli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento.

Art. 8.

Pei militari della Regia guardia di finanza, per gli appartenenti alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale, al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, alla Milizia nazionale forestale, a quello del personale di custodia delle carceri e riformatori e per i funzionari di pubblica sicurezza, l'istruttoria è devoluta ai superiori gerarchici da cui l'interessato dipende e che secondo gli ordinamenti interni di ciascuna amministrazione possono assumere la figura di comandante di Corpo o capo di ufficio.

Essa si svolgerà con le modalità degli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento.

Art. 9.

L'art. 34 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, modificato dall'art. 10 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835, è sostituito dal seguente:

le pratiche debitamente istruite saranno trasmesse dai comandanti di Corpo o capi di ufficio alle commissioni mediche ospedaliere di cui all'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 416, costituite presso gli enti sotto indicati:

a) per i personali civili, militari ed operai dipendenti dal Ministero della guerra, per i militari della Regia guardia di finanza, per gli appartenenti alla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, per i funzionari ed agenti di pubblica sicurezza, per gli appartenenti alla Milizia nazionale forestale, ed a quello del personale di custodia delle carceri e riformatori, presso l'Ospedale militare principale o secondario della relativa circoscrizione;

b) per i personali civili, militari ed operai della Regia marina, presso la Direzione dell'ospedale del Comando militare marittimo competente;

c) per i personali civili, militari ed operai della Regia aeronautica, presso gli Istituti medico-legali per l'aeronautica di Torino, Firenze, Napoli e Roma.

Art. 10.

Le Commissioni medico ospedaliere saranno presiedute:

a) pei personali di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, dal direttore dell'ospedale o da un ufficiale medico superiore da lui delegato;

b) pei personali di cui alla lettera *b*) articolo suddetto dal direttore dell'ospedale del Comando militare marittimo o da un ufficiale superiore medico, da lui delegato;

c) pei personali di cui alla lettera *c*) dai direttori degli istituti medico legali per la aeronautica di Torino, Firenze, Roma e Napoli, o da un ufficiale superiore medico da loro delegati.

Essi saranno assistiti da due ufficiali medici nominati dal direttore, di cui uno possibilmente versato nella specialità che riguarda il caso in esame.

Art. 11.

La Commissione così costituita, dopo aver eventualmente completata l'istruttoria e visitato direttamente l'infermo, redigerà apposito verbale ed esprimerà ragionatamente il suo giudizio sui punti seguenti:

1° se sia abbastanza provata la realtà del fatto di servizio cui viene attribuita la ferita, la lesione, la infermità o la morte;

2° se questo fatto costituisca causa unica immediata e diretta della ferita, lesione, infermità o della morte;

3° se la ferita, lesione, infermità o la morte, riunisca in sè tali condizioni da potersi considerare come avvenuta per vera e propria causa di servizio.

La Commissione si pronunzierà a maggioranza di voti e risponderà affermativamente al terzo punto, solo se avrà concluso affermativamente per i due primi.

Detta Commissione esaminerà anche se l'impiegato civile, operaio, agente od il militare in base ai requisiti fisici e psichici, richiesti dai rispettivi ordinamenti, sia ancora idoneo ad incondizionato servizio; assegnerà indi, limitatamente però ai militari, agli appartenenti alla Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, alla Milizia nazionale forestale, a quello del personale di custodia delle carceri e riformatori ed ai funzionari di pubblica sicurezza, anche la categoria d'infermità.

Se la Commissione non potesse pronunciarsi su tutti i punti suddetti senza un adeguato periodo di osservazione, potrà disporre l'internamento dell'infermo nell'ospedale.

Art. 12.

L'art. 35 del regolamento suddetto è sostituito dal seguente:

Il processo verbale originale sottoscritto dai componenti la Commissione ed i documenti giustificativi saranno accuratamente custoditi negli archivi dell'ospedale. Delle conclusioni di esso nei riguardi della dipendenza da servizio delle

infermità, come anche della idoneità al servizio ed assegnazione di categoria sarà data partecipazione agli interessati.

Nel caso di accettazione della decisione della commissione medico ospedaliera ed in ogni caso trascorsi 90 giorni dalla partecipazione agli interessati senza che questi abbiano ricorso all'Ispettorato di zona, copia del processo verbale e dei documenti giustificativi sarà inviata ai comandanti di Corpo o capi di ufficio che effettuarono l'istruttoria della pratica, perchè essi possano provvedere alle opportune annotazioni sulle matricole o stati di servizio degli interessati e provocare dalle autorità competenti gli eventuali provvedimenti di stato.

Se invece nel termine predetto fosse prodotto ricorso all'Ispettorato di zona ovvero esistesse discordanza fra il parere del comandante del Corpo o capo di ufficio e la decisione della Commissione medico ospedaliera o anche discrepanza di giudizio fra i membri della Commissione stessa, nonchè in tutti i casi di malattie mentali, il presidente darà comunicazione ai comandanti di Corpo o capi di ufficio solamente dell'avvenuto ricorso o della trasmissione d'ufficio all'Ispettorato di zona della pratica medico-legale, senza trasmettere copia degli atti di cui al precedente comma.

Art. 13.

L'art. 37 del regolamento suddetto è sostituito dal seguente:

L'interessato nel termine perentorio di giorni 90 dall'avvenuta partecipazione, potrà ricorrere all'Ispettorato di sanità militare della rispettiva zona.

Il ricorso scritto dovrà essere nel termine suddetto depositato nell'ufficio del presidente della Commissione medico ospedaliera, ma potrà farsi anche verbalmente purchè nella stessa seduta della visita medico-legale e in quest'ultimo caso ne sarà fatta speciale annotazione in calce al processo verbale. Sul ricorso scritto o verbale sarà fatta risultare la sua data di presentazione, ed esso dopo essere stato rubricato in apposito registro, verrà trasmesso senza indugio con l'intero incarto medico-legale, all'Ispettorato di zona.

All'Ispettorato di zona saranno pure inviate dalle Commissioni medico ospedaliere le pratiche in cui vi sia discrepanza di giudizio tra i membri delle Commissioni stesse, quelle in cui esista discordanza fra il parere del comandante del Corpo o capo di ufficio e la decisione della Commissione medico ospedaliera e quelle che si riferiscano a malattie mentali.

Per i personali civili, militari ed operai della Regia marina il ricorso da parte degli interessati o la trasmissione delle pratiche nei casi contemplati dal terzo comma del presente articolo, sarà fatto all'Ispettorato istituito dall'art. 7 della legge 11 marzo 1926, n. 416, presso la Direzione centrale di sanità militare della Regia marina.

Per i personali civili, militari e operai della Regia aeronautica l'esame dei ricorsi sarà devoluto alla Commissione d'appello di cui all'ultimo capoverso dell'art. 5 del R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, (istituto medico-legale per l'aeronautica in Roma).

Art. 14.

Presso gli ispettorati ora detti si costituirà una Commissione di seconda istanza composta del generale medico ispettore, di un ufficiale medico superiore, che disimpegnerà le funzioni di segretario, e di un altro ufficiale medico superiore all'uopo prescelto.

Il generale medico ispettore dovrà, nei limiti del possibile, scegliere quest'ultimo negli specialisti della materia a cui si riferisce il caso in esame.

Durante le sue temporanee assenze l'ispettore potrà essere sostituito dal direttore di sanità militare del luogo.

Alle sedute della Commissione di seconda istanza potrà intervenire, su richiesta del presidente, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del Corpo o capo d'ufficio a cui appartiene l'interessato. Egli dovrà fornire alla Commissione tutti quegli schiarimenti che gli saranno richiesti e non avrà diritto a voto.

L'intervento di tale membro consultivo potrà di solito essere richiesto nei casi di discrepanza tra il parere del comandante del Corpo o capo d'ufficio e la decisione della Commissione medico ospedaliera.

Art. 15.

La Commissione costituita nei modi indicati dall'articolo precedente, prenderà in esame la pratica e se lo ritenga opportuno procederà anche a visita diretta dell'interessato; dopo di che emetterà la propria determinazione per delegazione dei rispettivi Ministri.

La determinazione sarà a tutti gli effetti definitiva: salvo il giudizio della Corte dei conti in sede di liquidazione di pensione.

Art. 16.

L'art. 38 del regolamento suddetto è sostituito dal seguente:

L'Ispettorato di sanità militare di zona, l'Ispettorato di sanità della Regia marina o l'Istituto medico-legale per l'aeronautica di Roma in funzione di commissione di appello, delle sue determinazioni come anche di tutti gli atti del fascicolo, trasmetterà copia ai comandanti di Corpo o capi di ufficio che procedettero alla istruttoria della pratica perchè essi, ai sensi del secondo comma del precedente articolo 12, possano provvedere alle opportune annotazioni matricolari o provocare gli eventuali provvedimenti di stato.

Il fascicolo degli atti originali sarà restituito alla Commissione medica ospedaliera che si pronunziò in primo grado per essere conservato nei suoi archivi.

Art. 17.

Sono abrogati l'art. 39 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, e l'art. 10 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835.

CAPO III.

Dei criteri da seguire nell'accertamento.

Art. 18.

I comandanti di Corpo o capi di servizio ed i sanitari in sede istruttoria, le Commissioni mediche ospitaliere e le Commissioni presso gli Ispettorati di zona od organi corrispondenti, nello stabilire la dipendenza o meno da servizio della lesione, ferita, infermità o della morte, non dovranno seguire i criteri fissati dai precedenti regolamenti, ma rigorosamente accertare che le lesioni, ferite, ecc., derivino unicamente, immediatamente e direttamente dal fatto di servizio allegato ed uniformarsi in ogni caso alla giurisprudenza che in materia medico-legale verrà formandosi attraverso i pareri del Collegio medico-legale istituito dall'art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416.

Art. 19.

L'art. 43 del regolamento suddetto è sostituito dal seguente:

Il Collegio medico-legale di cui all'art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, è costituito per decreto Reale e composto come appresso:

un generale medico del Regio esercito, presidente;

tre ufficiali medici superiori del Regio esercito ed un ufficiale medico superiore della Regia marina, membri.

Gli ufficiali anzidetti sono designati dai rispettivi Ministri e possono essere tratti dagli ufficiali in servizio permanente o da quelli delle categorie in congedo, ma questi ultimi in numero non superiore a due. Dovranno essere possibilmente liberi docenti universitari o almeno di provata autorità e competenza. Dovranno essere infine professori universitari che abbiano rivestito un grado di ufficiale medico, se tratti da quelli non in servizio permanente, nè appartenenti alle categorie in congedo.

La specializzazione in una delle branche mediche indicate dall'art. 11 legge predetta, è indipendente dal grado o dalla carica dei componenti il collegio.

Il più anziano o più elevato in grado degli ufficiali superiori membri del Collegio, sostituisce il presidente nelle sue temporanee assenze. I membri, alla loro volta, vengono sostituiti quando occorra, da ufficiali medici superiori della stessa amministrazione nominati a tale scopo dai Ministri per la guerra o per la marina volta per volta. Le sedute si intenderanno valide quando vi intervengano almeno tre dei cinque componenti. In caso di bisogno potrà essere concesso un aiuto ai componenti il Collegio. Esso sarà prescelto dai Ministri competenti su richiesta motivata del presidente.

Il segretario del Collegio sarà nominato dal Ministro per la guerra; nelle sue temporanee assenze sarà sostituito da altro ufficiale medico di grado non inferiore a capitano, scelto dal presidente fra quelli dati in aiuto al Collegio a norma del comma precedente o, se questi mancassero, dal Ministero.

Il Collegio dipende direttamente dal Ministero della guerra (Direzione generale di sanità militare). Esso ha sede al Ministero stesso e procede alle visite in appositi locali dell'ospedale militare principale di Roma, dei cui impianti si serve in ogni occorrenza.

Art. 20.

Il Collegio medico di cui all'articolo precedente avrà facoltà di chiamare a visita diretta gli interessati quando lo ritenga opportuno, e darà i suoi pareri sui seguenti punti:

1° pareri e visite dirette chiesti dalla Corte dei conti e dai suoi organi amministrativi e giurisdizionali;

2° pareri circa la concessione dei distintivi ai mutilati (art. 4, comma 2° dell'istruzione per l'applicazione del R. decreto 21 maggio 1916, n. 640);

3° mantenimento o riassunzione in servizio degli ufficiali invalidi di guerra (art. 2 e 8 del R. decreto-legge 1032 del 14 giugno 1917);

4° visite e pareri di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 28 novembre 1920 che determinava il funzionamento del Collegio medico superiore istituito con R. decreto-legge 5 novembre 1920, n. 1597;

5° pareri e visite dirette ordinate per qualsivoglia motivo dai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica ed anche da altri Ministeri.

CAPO IV.

Delle domande di riposo degli impiegati civili per infermità, lesioni o ferite provenienti da cause di servizio.

Art. 21.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 44 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, è aggiunto il seguente:

Il comandante di Corpo o capo di ufficio cui fu rivolta la domanda di collocamento a riposo farà visitare l'impiegato, l'operaio o l'agente dal medico incaricato del servizio sanitario ed eseguirà l'istruttoria e darà il suo parere definitivo seguendo le norme stabilite dagli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento.

Art. 22.

L'art. 45 del regolamento suddetto è sostituito dal seguente:

Ricevuta la domanda il Ministero o la superiore autorità locale che ne faccia le veci, disporrà, presi gli opportuni accordi, che l'impiegato sia sottoposto a visita dalla Commissione medico ospedaliera di cui all'art. 9 e seguenti del presente regolamento.

CAPO V.

Delle domande di riposo dei militari per infermità, lesioni o ferite provenienti da cause di servizio.

Art. 23.

All'art. 46 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, aggiunto il seguente comma:

Il comandante di Corpo o capo di ufficio cui fu rivolta la domanda di collocamento a riposo, farà visitare il militare dal medico incaricato del servizio sanitario ed eseguirà l'istruttoria e darà il suo parere definitivo, seguendo le norme stabilite dagli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento.

Art. 24.

L'art. 47 del regolamento suddetto è sostituito dal seguente:

La visita sarà eseguita dalla Commissione medico ospedaliera di cui all'art. 9 e seguenti del presente regolamento.

CAPO VI.

Delle visite sanitarie

Art. 25.

L'art. 51 del regolamento suddetto è sostituito dal seguente:

Se per un motivo qualunque non siano stati compiuti prima della domanda di collocamento a riposo gli atti relativi all'accertaento delle infermità, ferite o lesioni, secondo le norme stabilite dal presente regolamento, vi si provvederà con le norme quivi indicate, prima di chiedere la visita collegiale, a cura dell'autorità civile o militare, cui venne rivolta la domanda di collocamento a riposo.

Art. 26.

L'art. 54 del regolamento suddetto è sostituito dal seguente:

L'autorità civile o militare cui venne rivolta la domanda di collocamento a riposo, trasmetterà al Ministero per via gerarchica la domanda stessa accompagnata da copia dell'intero incarto medico-legale, subito che questo le sarà stato trasmesso dalla Commissione medico-ospedaliera ai sensi del secondo comma del precedente art. 12.

Nei casi di ricorso o di rinvio d'ufficio della pratica all'Ispettorato di zona od organi corrispondenti a norma dell'art. 13 del presente regolamento, la predetta autorità ci-

vile o militare farà la trasmissione al Ministero della domanda documentata, solamente dopo che avrà ricevuto dall'Ispettorato stesso comunicazione delle sue determinazioni e copia di tutti gli atti medico-legali.

Art. 27.

L'art. 55 del regolamento suddetto è sostituito dal seguente:

Contro il giudizio della visita medico-legale di cui all'articolo 24 del presente regolamento, gli interessati seguendo nell'inoltro del reclamo le norme dell'art. 13 del regolamento stesso, potranno ricorrere nel termine perentorio di giorni 90 all'Ispettorato di sanità militare di zona od organo corrispondente.

Art. 28.

L'art. 56 del regolamento suddetto è sostituito dal seguente:

Pervenute al Ministero le domande coi documenti e riconosciuta la regolarità del procedimento, i Ministeri competenti potranno a senso dell'art. 20 del presente regolamento sottoporre a visita o richiedere un definitivo parere sugli interessati al Collegio medico-legale istituito presso il Ministero della guerra dall'art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416.

E' abrogato l'art. 13 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835.

CAPO VII.

Classificazione delle ferite ed infermità pei militari.

Art. 29.

L'art. 58 del regolamento suddetto è sostituito dal seguente:

Allorquando le ferite, lesioni od infermità riportate per causa di servizio rendano il militare e gli altri personali contemplati dall'art. 9 della legge 11 marzo 1926, n. 416, ivi compresi i funzionari di pubblica sicurezza, inabili in modo permanente o temporaneo ad incondizionato servizio, la Commissione medico ospedaliera e la Commissione presso l'Ispettorato di zona od organi corrispondenti dovranno dichiarare nel certificato di visita di cui agli articoli 11 e 15, e 27 del presente regolamento, in quale delle categorie designate dall'all. A) al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, siano le medesime da comprendersi.

Sono abrogati gli articoli 59, 61, 62 e 63 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603.

Art. 30.

L'art. 64 del regolamento suddetto è sostituito dal seguente:

Nel caso di aggravamento di infermità per la quale sia stata già liquidata la pensione, come anche nel caso di primo accertamento di infermità richiesto dopo la cessazione dal servizio, si procederà esclusivamente a domanda scritta.

Essa sarà presentata nel primo caso alle autorità che procedettero alla prima istruttoria e sarà accompagnata dal decreto di pensione, nel secondo caso alle autorità da cui si dipese nell'ultimo periodo di servizio effettivo e vi sarà unito un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

Tali domande e gli eventuali diritti che ne potessero sorgere saranno regolati dai termini perentori e dalle norme contemplate negli articoli 9 e 10 del decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497, 13 del R. decreto-legge 21 novembre 1923, n. 2480, e 10 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

Le autorità suddette ricevute le domande vi apporranno la data di arrivo e le annoteranno in apposito registro, procederanno poi alla loro istruttoria ed inoltro con le norme stabilite dal presente regolamento.

CAPO VIII.

Dell'accertamento della fisica inabilità per infermità non provenienti da causa di servizio.

Art. 31.

L'art. 67 del regolamento suddetto è sostituito dal seguente:

Eseguita la visita collegiale dalla Commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 9 del presente regolamento, la domanda dell'impiegato o del militare insieme allo stato di servizio, alla fede di nascita ed al certificato medico, sarà trasmessa al Ministero per via gerarchica o per via diretta se riguarda militari di truppa dell'esercito, della marina o dell'aeronautica, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 12 del presente regolamento.

Nel caso di ricorso o nei casi d'invio d'ufficio, contemplati dall'art. 13 del presente regolamento, la predetta autorità civile o militare farà la trasmissione al Ministero della domanda documentata solamente dopo che avrà ricevuto dall'Ispettorato di sanità di zona comunicazione delle sue determinazioni e copia di tutti gli atti medico-legali.

E' abrogato l'art. 14 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835.

Art. 32.

L'art. 68 del regolamento suddetto è sostituito dal seguente:

Anche nei casi d'infermità non provenienti da causa di servizio, contro il giudizio della visita medico-legale di cui all'articolo precedente, gli interessati seguendo nell'inoltro del reclamo le norme dell'art. 13 del presente regolamento, potranno ricorrere nel termine perentorio di giorni 90 all'Ispettorato di zona od organo corrispondente.

CAPO IX.

Delle domande per liquidazione di pensione privilegiata alle famiglie degli impiegati civili, degli operai, agenti, e dei militari.

Art. 33.

All'art. 98 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, sono aggiunti i seguenti commi:

L'autorità civile o militare incaricata dell'istruttoria sarà quella da cui dipese l'impiegato civile, il militare, l'operaio od agente defunto, nell'ultimo periodo di servizio effettivo.

Nell'istruttoria predetta si seguiranno le norme degli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento. Il parere del medico incaricato del servizio sanitario presso il Corpo od ufficio potrà essere sostituito dai certificati medici e dagli altri documenti sanitari contemplati negli articoli 99, 100, 101 e 102 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603.

Art. 34.

Compiuta l'istruttoria ed emesso il suo parere il comandante di Corpo o capo di ufficio trasmetterà l'intero incarto alla Commissione medico-ospedaliera per le sue decisioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 e seguenti del presente regolamento.

Art. 35.

Contro la decisione della Commissione medica-ospedaliera, gli interessati con atto scritto depositato nell'ufficio del presidente di tale Commissione, potranno nel termine perentorio di 90 giorni ricorrere all'Ispettorato di zona od organo corrispondente.

A quest'ultimo saranno pure trasmessi d'ufficio i procedimenti medico-legali nei casi contemplati dal 3° comma dell'art. 13 del presente regolamento, le cui norme unitamente a quelle dell'art. 12 saranno sempre seguite in tali circostanze.

Art. 36.

L'art. 104 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, sostituito dall'art. 15 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835, è sostituito dal seguente:

L'Ispettorato di sanità militare di zona, l'Ispettorato di sanità della Regia marina o l'Istituto medico-legale per la aeronautica di Roma in funzione di commissione di appello, delle sue decisioni come anche di tutti gli atti del fascicolo trasmetterà copia ai comandanti di Corpo o capi di ufficio che procedettero alla istruttoria. Questi dopo aver fatte le opportune annotazioni matricolari, trasmetteranno l'intero incarto medico-legale ai rispettivi Ministeri per il successivo inoltro agli organi liquidatori della eventuale pensione privilegiata.

Il fascicolo degli atti originali viceversa sarà restituito alla Commissione medica-ospedaliera che si pronunziò in primo grado per essere conservato nei suoi archivi.

CAPO X.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 37.

Alla data 30 giugno 1926:

1° I corpi, reparti, uffici e tutte le autorità che possedevano Consiglio di amministrazione, cesseranno di emettere deliberati nei riguardi degli accertamenti medico-legali per ferite, lesioni, infermità o morte e si atterranno a quanto dispone la legge 11 marzo 1926, n. 416, ed il presente regolamento.

Eguale norma seguiranno i Collegi medici chiamati ad accertare ferite, lesioni od infermità ai fini di idoneità o meno al servizio (provvedimenti di Stato).

2° Per la detta data le Direzioni degli ospedali costituiranno apposito ufficio, alla dipendenza del direttore o di un ufficiale superiore da lui delegato: detto ufficio provvederà al disbrigo del servizio degli accertamenti medico-legali nei modi indicati dalla legge anzidetta e dal presente regolamento.

3° Gli Ispettorati di zona, l'Ispettorato della Regia marina e l'Istituto medico-legale della Regia aeronautica di Roma dovranno col 30 giugno prossimo venturo, aver costituito il nuovo ufficio medico-legale.

4° Per lo stesso giorno il Collegio medico legale istituito dall'art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, dovrà essere costituito; al medesimo saranno passate tutte le pratiche e gli archivi alla data suddetta esistenti presso l'attuale Collegio medico superiore, anche se le pratiche non fossero ancora trattate. Queste saranno trattate dal nuovo Collegio medico-legale. L'attuale Collegio medico superiore s'intenderà sciolto senz'altro col 30 giugno 1926 a tutti gli effetti; il presidente ed il segretario rimarranno in carica fino al 15 luglio p. v. per l'esaurimento delle pratiche già discusse al 30 giugno e non ancora spedite.

Art. 38.

Dal 1° luglio 1926 sia in sede di accertamento di dipendenza da servizio delle infermità, lesioni o ferite produttrici o meno di morte, come nell'accertamento di esse ai fini di provvedimenti di stato, saranno dagli organi competenti seguite le norme della nuova procedura stabilite dal presente regolamento, anche se siano già stati raccolti i documenti amministrativi e sanitari all'uopo necessari.

Se viceversa a tale data siasi già pronunziato il Consiglio di amministrazione di cui all'art. 34 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, e 15 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835, o l'interessato abbia subìto la visita collegiale di cui agli articoli 45 e 47 o 65 del suddetto regolamento del 1895, e vengano dopo tale data prodotti i reclami di cui agli articoli 37, 55 e 68 del regolamento suddetto o nel caso contemplato dal 2° comma dell'art. 43, le autorità incaricate (Consigli d'amministrazione e Collegi medici) trasmetteranno i reclami stessi ed il fascicolo medico-legale al competente Ispettorato di sanità militare di zona, il quale svolgerà il seguito della procedura con le norme e le competenze del presente regolamento.

Qualora invece i reclami suddetti siano al 1° luglio 1926 in corso di decisione presso gli organi centrali competenti, essi saranno svolti con le norme della vecchia procedura.

Art. 39.

Le norme del presente regolamento sono applicabili solamente ai personali contemplati dalla legge 11 marzo 1926, n. 416, nonchè ai funzionari di pubblica sicurezza.

Sono parimenti applicabili ai soli personali predetti le speciali abrogazioni e sostituzioni di articoli del regolamento 5 settembre 1895, n. 603 e del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835, disposte dal presente regolamento.

Art. 40.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente regolamento, il quale avrà effetto dal 1° luglio 1926.

Nulla è innovato alle speciali procedure per la concessione di pensioni od assegni di guerra.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato,
e Ministro Segretario di Stato per la Guerra,
per la Marina e per l'Aeronautica

MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **1377.**

REGIO DECRETO-LEGGE 30 giugno 1926, n. **1096.**

Provvedimenti circa la disciplina di taluni consumi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di realizzare una migliore disciplina di taluni consumi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato di concerto con i Ministri per l'economia nazionale, per l'interno, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione, tutte le aziende industriali, commerciali ed agricole sono autorizzate ad aumentare di un'ora l'orario di lavoro, dei rispettivi operai ed impiegati, in deroga del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 e dei relativi contratti di lavoro.

Il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato ad emanare le norme per l'esecuzione della presente disposizione anche a modifica dei Regi decreti 10 settembre 1923, nn. 1955, 1956, 1957.

Art. 2.

E' vietata l'apertura di nuovi bars, caffè, osterie, pasticcerie e ritrovi notturni, ed il rilascio, a qualsiasi titolo, di licenze per l'apertura dei locali stessi.

Art. 3.

Fino al 30 giugno 1927, non potranno iniziarsi costruzioni edilizie che non siano comprese nelle seguenti categorie:

opere pubbliche o eseguite da Enti pubblici o per conto di essi;

costruzioni industriali ed agricole;

case popolari od economiche;

case per la piccola borghesia o per gli impiegati, o che rappresentino diretto investimento di piccoli risparmi privati.

I Prefetti del Regno, sentito i Consigli provinciali dell'economia, sono incaricati di curare l'osservanza della presente disposizione.

Qualsiasi deroga dovrà essere autorizzata dal Ministro per l'economia nazionale, su proposta motivata del Prefetto.

Art. 4.

I produttori di vino, su invito dei Consigli provinciali per l'economia dovranno cedere alle distillerie determinati quantitativi di vino, per ricavarne alcool anidro.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale saranno stabilite le norme per l'attuazione della presente disposizione.

Art. 5.

Dal 1° novembre 1926 la benzina usata come carburante a scopo automobilistico, dovrà essere mescolata con alcool anidro, in percentuale che sarà stabilita con provvedimenti del Ministro per l'economia nazionale.

L'alcool destinato all'uso anzidetto e quello adoperato dagli stabilimenti chimici, sarà considerato, agli effetti fiscali, come alcool denaturato.

E' ammesso il sistema della regia, per gli stabilimenti chimici che impieghino alcool anidro a scopo industriale.

Art. 6.

A decorrere dal 1° luglio 1926 è stabilita la tassa annua di esercizio di L. 300 per ogni macchina per la preparazione del caffè tipo espresso.

L'importo di tale somma sarà riscosso dalla Finanza e devoluto a favore dei Comuni.

Art. 7.

Fino a nuova disposizione i giornali quotidiani dovranno pubblicarsi in non più di sei pagine.

E' vietato aumentare per ciascun giornale il formato in uso alla data del presente decreto, ed è vietata altresì la pubblicazione di supplementi, eccettuati quelli di carattere tecnico.

Art. 8.

I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti con la multa da L. 500 a L. 10,000; in caso di recidiva l'ammenda verrà quintuplicata.

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare con decreti Reali, su proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato di concerto con i Ministri interessati, tutte le norme necessarie per l'esecuzione del presente decreto-legge.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI — VOLPI — ROCCO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 14. — COOP

Numero di pubblicazione 1378.

REGIO DECRETO 27 maggio 1926, n. 1042.

Approvazione della convenzione 8 maggio 1926, che modifica quella 5 agosto 1853 relativa alla concessione della ferrovia Santhià-Biella.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 settembre 1854, n. 126, con cui fu approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 5 agosto 1853 con articoli addizionali stipulati il 27 gennaio 1854, per la concessione ai signori Celestino Ferroggio, Andrea Crida e compagni, della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Santhià-Biella, con facoltà di costituire all'uopo una società anonima;

Visto il testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, e la legge 7 aprile 1921, n. 368;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione suppletiva stipulata l'8 maggio 1926 fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, e il legale rappresentante della Società anonima per la strada ferrata di Biella, a parziale modificazione della convenzione 5 agosto 1853 relativa alla concessione della ferrovia Santhià-Biella.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1926.
Atti del Governo, registro 249, *foglio* 138. — COOP

Numero di pubblicazione **1379.**

REGIO DECRETO-LEGGE 10 giugno 1926, n. **1076.**

Approvazione del piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Milano, nella zona a nord-ovest dell'abitato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità, e 12 luglio 1912, n. 866, colla quale fu approvato il piano regolatore generale edilizio e di ampliamento della città di Milano;
Visto il piano regolatore edilizio e di ampliamento della città stessa, nella zona a nord-ovest dell'attuale abitato, tra la ferrovia e la già provinciale Vercellese, redatto dagli ingegneri Cattaneo e Ferrini;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di approvare anche questo ultimo piano, affinchè possano aver corso importanti opere di viabilità e di edilizia non prorogabili;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Milano nella zona a nord-ovest dell'abitato, compilato dagli ingegneri Cattaneo e Ferrini di quell'Ufficio tecnico municipale.
Un esemplare di questo piano, munito del visto del Ministro proponente, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Per l'esecuzione del piano è assegnato il termine di anni 25 a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Al piano stesso sono estese le disposizioni della legge 12 luglio 1912, n. 866.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1926.
Atti del Governo, registro 249, *foglio* 167. — COOP

Numero di pubblicazione **1380.**

REGIO DECRETO 14 maggio 1926, n. **1075.**

Soprassoldo ai capi impianto delle torri e capi depositi principali delle munizioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1873 in data 4 maggio 1922, che approva il testo coordinato del regolamento sugli assegni speciali di bordo e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio superiore di marina il quale ha dato parere favorevole ad unanimità;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il n. 24 della tabella *G* annessa al vigente regolamento sugli assegni di bordo approvato con R. decreto 4 maggio 1922, n. 1873, è abrogato e sostituito dal seguente:

	Incarichi o posizioni speciali per cui è dovuto il maggiore assegno.	Gradi	Misura dell'assegno	*Note*
24	Capi impianto delle torri e capi deposito principali delle navi da battaglia.	Capi di 1ª e 2ª classe	2.50	*a*) Non cumulabile con quello di puntatore scelto, telemetrista navale od osservatore del tiro; assistente del tiro e addetto al servizio del direttore del tiro. Sono corrisposti tanti soprassoldi di capo torre quante sono le torri fino al 190 mm. incluso e soltanto per le navi da battaglia di 1ª e 2ª classe. I soprassoldi ai capi deposito sono assegnati per ciascuna nave da battaglia di 1ª classe in numero pari a quello delle torri di grosso calibro: per ciascuna nave da battaglia di 2ª classe in numero di due. I capi torre e capi deposito sono nominati con ordine del giorno del Comando di bordo la cui copia dovrà allegarsi alla contabilità. *b*) Pei capi cannonieri armaroli che siano destinati quali capi impianto delle torri o capi deposito, i soprassoldi previsti dal presente numero non sono cumulabili col soprassoldo di categoria previsto dal n. 8 della tabella *F* annessa al presente regolamento.
		Capi di 3ª classe	2.20	
		Secondi Capi .	1.70	

Il presente decreto avrà vigore dal 1° gennaio 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 165. — COOP

Numero di pubblicazione 1381.

REGIO DECRETO 10 giugno 1926, n. 1077.
Modificazioni al servizio dei vaglia ordinari interni a tassa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e successive modificazioni;
Visti i Regi decreti 10 settembre 1923, n. 2376, e 2 dicembre 1923, n. 3122, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 1° maggio 1924, n. 968;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il parere del Consiglio di amministrazione per le poste e per i telegrafi;
Visto il parere del Consiglio di Stato;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le colonie e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono aboliti i segnatasse speciali, istituiti per la riscossione delle tasse inerenti alla emissione dei vaglia dall'art. 6 della tabella allegata al R. decreto 10 settembre 1923, numero 2376.

Art. 2.

In luogo dei segnatasse predetti è istituita una « cedola di convalidazione » da apporre su ciascun vaglia emesso, nei modi che saranno indicati nella istruzione.
Le cedole di convalidazione sono intercalate, per ciascun foglio nei registri di accettazione, e sono numerate dall'1 al 100, in corrispondenza dei fogli componenti i registri stessi.
Esse sono stampate su carta filigranata, a fondo delebile, e sono munite di tredici tagliandi, intesi ad indicare i limiti di importo dei singoli vaglia sui quali vengono applicate.

Art. 3.

I registri di accettazione dei vaglia, integrati delle cedole di convalidazione, sono considerati moduli soggetti a controllo, e sono quindi sottoposti a tutte le norme che disciplinano l'uso dei moduli della specie.

Art. 4.

Le tasse di emissione dei vaglia, ora rappresentate dal consumo dei segnatasse, saranno versate mensilmente dagli uffici alle Direzioni provinciali, in conto proventi dell'Azienda, mediante vaglia di servizio.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI SCALEA — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 166. — COOP

REGIO DECRETO 25 giugno 1926.
Scioglimento del Consiglio generale del Patronato provinciale per gli orfani dei contadini morti in guerra di Siracusa, e nomina del Commissario straordinario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuto che pel mancato funzionamento del Patronato provinciale per gli orfani dei contadini morti in guerra di Siracusa, riconosciuto giuridicamente agli effetti del decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1142, il Prefetto della Provincia ne ha dovuto sospendere l'Amministrazione, costituita da un Consiglio generale, e affidare la gestione dell'Ente al Vice prefetto comm. dott. Paolo Strano, presidente della Commissione Reale della Provincia;
Ritenuto che occorre ora provvedere al riordinamento amministrativo, alla riforma dello statuto organico e alla ricostituzione della rappresentanza ordinaria dell'Ente;
Veduti la legge 18 luglio 1917, n. 1143, e i regolamenti esecutivi approvati con decreti Luogotenenziali 30 giugno 1918, nn. 1003 e 1044;
Veduto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 850;
Sentiti il Comitato provinciale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra di Siracusa e l'Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra;
Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi da ritenersi qui integralmente riprodotti;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio generale del Patronato provinciale per gli orfani dei contadini morti in guerra di Siracusa, è sciolto.

Art. 2.

Il comm. dott. Paolo Strano è confermato nell'incarico di Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria

di detto Patronato per provvedere, entro il termine di tre mesi, al riordinamento amministrativo, alle necessarie modificazioni allo statuto organico e alla ricostituzione della rappresentanza ordinaria dell'Ente.

Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1926.

Attivazione del nuovo catasto nei Comuni del circondario di Vallo della Lucania.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto e per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2089, che permette di attivare per distretto di agenzia tale conservazione nelle Provincie nelle quali le tariffe sono già definitive;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto nei Comuni del circondario di Vallo della Lucania della provincia di Salerno;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° giugno 1926 per i Comuni compresi nel circondario di Vallo della Lucania (provincia di Salerno) e da tale data cesserà per i Comuni stessi la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1926.

Ammissione di un nuovo denaturante per l'alcool usato nella depurazione degli oli di sansa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico di leggi sugli spiriti approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento sugli spiriti 25 novembre 1919, n. 762;

Visto il decreto Ministeriale 14 giugno 1924, n. 2942;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

L'alcool da impiegarsi nella industria per la depurazione degli oli di sansa può essere denaturato oltre che con l'adulterante generale dello Stato, giusta le norme stabilite col decreto Ministeriale 14 giugno 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 detto mese ed anno n. 144, anche col seguente denaturante speciale:

benzina	litri	1
olio di acetone	»	1
alcool metilico greggio	»	1

per ogni ettolitro di spirito.

Tale denaturante sarà fornito dal Laboratorio denaturanti di Milano al prezzo di L. 40.

Art. 2.

Per l'impiego dell'alcool denaturato con l'adulterante speciale di cui al precedente articolo, si osserveranno le stesse norme stabilite col citato decreto Ministeriale 14 giugno 1924.

Roma, addì 25 giugno 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO PREFETTIZIO 12 marzo 1926.

Rimozione dalla carica del sindaco di Fundres (Trento).

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il rapporto in data 4 corrente n. 241-1 Gabinetto del Sottoprefetto di Bressanone, col quale si dà notizia dell'arresto del sindaco di Fundres signor Weissteiner Giuseppe fu Giovanni per abusiva detenzione di armi da guerra austriache e di munizioni e perchè trovato in possesso di 669 scatole di fiammiferi esteri di cui non seppe precisare la provenienza, ma che devono ritenersi preda bellica;

Ritenuto che in seguito alle gravi risultanze che hanno provocato l'arresto si verificano le condizioni che impongono la rimozione dell'arrestato dalla carica di sindaco;

Veduti gli articoli 149 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e 28 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il signor Weissteiner Giuseppe fu Giovanni è rimosso dalla carica di sindaco del comune di Fundres.

Il Sottoprefetto di Bressanone è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Trento, addì 12 marzo 1926.

Il Prefetto: GUADAGNINI.

DECRETO PREFETTIZIO 19 gennaio 1926.
Rimozione dalla carica del sindaco di Curon (Trento).

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Ritenuto che il signor dott. Noggler Cassiano, sindaco di Curon, invitato dal Comando della Regia guardia di finanza di Resia ad intervenire quale capo dell'Amministrazione comunale alla cerimonia della Vittoria, si è rifiutato di aderire all'invito, adducendo pretesti di impedimenti che le indagini svolte hanno accertato assolutamente infondate;
Ritenuto che l'atteggiamento del sindaco di Curon è incompatibile con la sua qualità di ufficiale del Governo;
Visto l'art. 149 della legge comunale e provinciale e l'articolo 30 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il signor dott. Noggler Cassiano è rimosso dalla carica di sindaco del comune di Curon.

Il Sottoprefetto di Merano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Trento, addì 19 gennaio 1926.

Il Prefetto: GUADAGNINI.

DECRETO PREFETTIZIO 21 giugno 1926.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Terelle.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

Veduto il R. decreto 21 marzo 1926, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Terelle;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora portare a termine la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altra parte, che abbiano luogo subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Terelle è prorogato di tre mesi.

Caserta, addì 21 giugno 1926.

Il Prefetto: GRAZIANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Annullamento di certificato. **Unica pubblicazione.**

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico lelle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	482376	Banca Italiana di Cauzioni, società anonima sedente in Roma, vincolata . . . . L.	112 —
»	643868	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	38.50
»	210616	Capizzi Pietra fu Antonio, nubile, domic. in Canicattì (Girgenti), vincolata . . . . »	42 —
»	39368	Poli Giorgio Gaetano di Agostino, domic. in Soncino, circondario di Crema, vincolata . . . . »	35 —

Roma, 30 giugno 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** (Elenco n. 48).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	274939	175 —	Frasso *Arcangelo* e Antonio di Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre, domic. a Liberi (Caserta).	Frasso *Maria-Arcangela* e Antonio di Giuseppe, minori, ecc., come contro.
3.50 %	154281	700 —	Ronchail *Luigi* fu *Luigi*, domic. ad Usseaux (Torino).	Ronchail *Giovanni-Luigi* fu *Giovanni-Luigi*, domic. come contro.
Cons. 5 %	326642	115 —	Guadalupi Francesca fu Cosimo, moglie di *Tofano* Umberto, dom. a Brindisi (Lecce) vincolata	Guadalupi Francesca fu Cosimo, moglie di *Scalvizzari Vittorio-Pio*, domic. come contro, vincolata.
3.50 %	585267	140 —	Molinari Maria fu Carlo, *nubile*, domic. a Novi Ligure (Alessandria).	Molinari Maria fu Carlo, *minore sotto la patria potestà della madre Risso Emilia-Francesca, vedova Molinari*, domic. come contro.
»	745663	140 —	Molinari Giovanni, Angelo e Maria fu Carlo, minori sotto la patria potestà della madre *Rizzo* Emilia di Giovanni Battista, vedova di Molinari Carlo, domic. a Torino (in parti uguali).	Molinari Giovanni, Angelo e Maria fu Carlo, minori sotto la patria potestà della madre *Risso* Emilia, ecc., come contro.
Cons. 5 %	335867	1,015 —	Piva Edgardo fu *Luigi*, minore, sotto la patria potestà della madre Tagliati Luigia, vedova Piva, domiciliata a Codigoro (Ferrara).	Piva Edgardo fu *Giovanni*, minore, ecc., come contro.
»	202746	15 —	Rivalta *Rita* fu Eligio-Egidio, minore sotto la patria potestà della madre Perazzo Antonietta di Vittorio, vedova Rivalta, domiciliata in Frassinello Monferrato (Alessandria).	Rivalta *Margherita* fu Eligio-Egidio, minore, ecc., come contro.
»	208826	95 —	Rivalta *Rita-Margherita*, ecc., come la precedente.	
»	223689	35 —	Ferraro Luigi di *Antonio*, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Massalubrense (Napoli).	Ferraro Luigi di *Antonino*, minore, ecc., come contro.
» »	205473 184019	175 — 1,490 —	Bertelli *Elena* fu Giovanni-Maria, moglie di Rubino *Cosimo*, domic. a Genova, vincolata.	Bertelli *Maria-Elena-Luigia-Enrica* fu Giovanni-Maria, moglie di Rubino *Giuseppe-Cosimo*, domic. come contro, vincolata.
» »	250557 250558	2,500 — 1,750 —	*Sarravalle* Nella fu Augusto, moglie di Levi-Bianchini Marco domic. a Nocera Inferiore (Salerno).	*Saravalle* Nella fu Augusto, moglie, ecc., come contro.
»	23885	65 —	Petrosillo *Grazia* fu Onofrio, minore sotto la patria potestà della madre Fiume Maria-Giuseppa fu Angelo, vedova di Petrosillo Onofrio, domic. a Monopoli (Bari), con usufrutto, fino a che la titolare rimarrà nubile, a Fiume Maria Giuseppa fu Angelo, vedova di Petrosillo Onofrio, domic. a Monopoli (Bari)	Petrosillo *Lucrezia* fu Onofrio, minore, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	701431	126 —	*Verous Giovanni* e Maria di Gastone, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Messina	*Veroux Eugenio-Giovanni* e Maria di Gastone, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Giardini (Messina).
»	743161	224 —	*Verous* Maria-Filomena ed Eugenio-Giovanni di Gastone, minori sotto la patria potestà del padre, domic. a Giardini (Messina).	*Veroux* Maria-Filomena ed Eugenio-Giovanni di Gastone minori, ecc., come contro.
»	747701	87.50	Veroux Maria e *Giovanni* di Gastone, minori sotto la patria potestà del padre, domic. a Giardini (Messina).	Veroux Maria ed *Eugenio-Giovanni* di Gastone, minori, ecc., come contro.
Cons. 5 %	282317	970 —	Costantino *Saverio* fu Emanuele, minore sotto la patria potestà dell'ava Sagrò Filomena fu Nicola, vedova di Costantino Demetrio, domic. a Reggio Calabria.	Costantino *Saverio-Luigi* fu Emanuele, minore, ecc., come contro.
» »	83277 102747	265 — 910 —	Cattaneo Giuseppe, Ferdinando, *Carmelita*, nubile, Anna-Maria e *Teresa* fu Giulio, le ultime due minori sotto la patria potestà della madre Bardi Serzelli Maria fu Ferdinando, vedova di Cattaneo Giulio, tutti quali eredi indivisi di Cattaneo Giuseppe Maria, domic. a Genova.	Cattaneo Giuseppe, Ferdinando, *Lucrezia-Carmelita*, nubile, Anna-Maria e *Maria-Teresa* fu Giulio, le ultime due minori, ecc., come contro.
»	177860	3.675 —	Cattaneo della Volta Giuseppe, *Carmelita* Ferdinando, Anna-Maria e *Terese*, fratelli e sorelle fu Giulio, la ultima minore sotto la patria potestà della madre Bardi Serzelli Maria fu Ferdinando, vedova Cattaneo della Volta, tutti eredi indivisi del nonno paterno Cattaneo della Volta Giuseppe Maria fu Giambattista, domic. a Genova.	Cattaneo della Volta Giuseppe, *Lucrezia-Carmelita*, Ferdinando, Anna-Maria e *Maria-Teresa*, fratelli e sorelle, ecc., come contro.
P. N. 5 %	11144	290 —	Cattaneo della Volta *Carmelita-Lucrezia*, nubile, Giuseppe, Ferdinando, Anna-Maria e *Teresa* fu Giulio, gli ultimi tre minorenni sotto la patria potestà della madre Bardi Serzelli Maria fu Ferdinando, vedova di Cattaneo della Volta Giulio, eredi indivisi del loro avo Giuseppe-Maria Cattaneo della Volta, domic. a Genova.	Cattaneo della Volta *Lucrezia-Carmelita*, nubile, Giuseppe, Ferdinando, Anna-Maria e *Maria-Teresa* fu Giulio, gli ultimi tre minori, ecc., come contro.
P. N. 4.50 %	109	585 —	Cattaneo della Volta Giuseppe, Ferdinando, *Carmelita*, Anna-Maria e Teresa fu Giulio, il primo maggiore, gli altri minori sotto la patria potestà della madre Bardi Serzelli Maria fu Ferdinando, vedova di Cattaneo della Volta Giulio, tutti quali eredi indivisi del nonno paterno Cattaneo della Volta Giuseppe Maria, domic. a Genova.	Cattaneo della Volta Giuseppe, Ferdinando, *Lucrezia-Carmelita*, Anna-Maria e *Maria Teresa*, fu Giulio, ecc., come contro
Cons. 5 %	284537	630 —	Brandi *Giulia* di Gennaro, minore sotto la patria potestà del padre, domic. ad Accettura (Potenza).	Brandi *Maria-Giulia* di Gennaro, minore, ecc., come contro.
Ricevuta provvisoria rilasciata dalla R. tesoreria di Firenze il 17 ottobre 1924.	460	Capit. 2,400 —	Ascani Concetta fu *Luigi*.	Ascani Concetta di *Ignoti*.
»	85	» 600 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
3.50 %	727061	164.50	Zampetti *Antonietta* fu Gioachino, moglie di *De Sanctis* Vincenzo di Costanzo, domiciliata a Montefusco (Avellino), vincolata.	Zampetti *Maria-Antonia* fu Gioachino, moglie di *De Santis* Vincenzo di Costanzo, domic. come contro, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul **Debito pubblico, approvato** con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si **diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione** di questo avviso, ove non siano **state** notificate opposizioni a questa Direzione generale, **le intestazioni** suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 giugno 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 45).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	733807	14 —	Leonardi Vincenzo di Carlo, dom. a Pallanzeno (Novara).	Leonardi Vincenzo di Carlo, *minore sotto la patria potestà del padre*, domic. a Pallanzeno (Novara).
» »	485336 485337	1,050 — 87.50	Fiachetti Giovanni, Enrico, Maria, Giulia, Vittoria, Alfredo, Peppino ed *Aldo* fu Giacinto, minori sotto la patria potestà della madre Merletti Maddalena, domic. a Saluzzo (Cuneo) ed eventuale prole postuma del detto Giacinto.	Fiachetti Giovanni, Enrico, Maria, Giulia, Vittoria, Alfredo, Peppino ed *Ottavio* fu Giacinto, minori ecc. come contro.
»	135523	875 —	*Bassani Parenti* Augusto fu *Agusto*, domic. a Venezia.	*Parenti Bassani* Augusto fu *Agostino*, domic. a Venezia.
»	142435	224 —	*Bassani Parenti* Augusto fu Agostino, domic. a Venezia.	*Parenti Bassani* Augusto fu Agostino, domic. a Venezia.
Cons. 5 %	133514	1,825 —	Caneva Francesca-*Giovanna* fu *Francesco*, minore sotto la patria potestà della madre Priora Emilia fu Tommaso, ved. Caneva, domic. in Alessandria.	Caneva Francesca-*Maria* fu *Giovanni*, ecc., come contro.
3.50 %	201036	70 —	Tortorella *Filomena* di Benedetto, nubile, domic. a Lagonegro (Potenza).	Tortorella *Teresa-Maria-Filomena* di Benedetto, nubile, domic. come contro.
»	283444	168 —	Tortorella *Maria-Filomena* di Benedetto, moglie di Ferrara Giuseppe, domic. a Lagonegro (Potenza).	Tortorella *Teresa-Maria-Filomena* di Benedetto, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	218728	230 —	Martinelli *Riccardo* di Battista, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Como.	Martinelli *Rinaldo* di Battista, minore ecc. come contro.
»	79961	355 —	Arnaldi *Carmelia* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Del Pino Filomena ved. Arnaldi, domic. a Castellaro (Porto Maurizio).	Arnaldi *Carmelina* fu Luigi, minore ecc. come contro.
»	95668	25 —	Arnaldi *Cornelia* fu Luigi, minore ecc. come la precedente.	
»	227309	250 —	Gennuso *Maria* fu *Angelo*, minore sotto la patria potestà della madre Calvino Pietra di Giuseppe, vedova di Gennuso *Angelo*, domic. a Calascibetta (Caltanissetta).	Gennuso *Gaetana-Maria* fu *Gabriele-Angelo*, minore sotto la patria potestà della madre Calvino Pietra di Giuseppe, vedova di Gennuso *Gabriele-Angelo* ecc. come contro.
»	315391	975 —	Ferraris Iolanda fu Achille, moglie legalmente separata di Turolo Iacopo, domic. a Mombercelli d'Asti (Alessandria); con usufrutto vitalizio a Zandrino Rosa fu Teodoro, vedova di Ferraris *Annibale*, domic. come sopra.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Zandrino Rosa fu Teodoro, vedova di Ferraris *Giuseppe-Annibale*, dom. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	235276	2,045 —	Palazzo *Antonina-Annina* fu Gesualdo, moglie di Grifeo Giuseppe, domic. a Caltagirone (Catania), vincolata.	Palazzo *Annina* fu Gesualdo, moglie di Grifeo Giuseppe, domic. come contro, vincolata.
»	95533	3,155 —	Mazzola Maria, *Aurelio*, Ippolito, Oreste ed Amabile, minori sotto la patria potestà della madre Gimmelli Giovanna fu Giovanni, vedova di Mazzola Amabile, domic. a Pisa; con usufrutto alla suddetta Gimmelli.	Mazzola Maria, *Aurelia* ecc. come contro.
Buoni Tesoro quinquennali 10ª emissione Buono Tesoro settennale 1ª serie	484 624 977	Cap. 1,000 — » 1,000 — » 32,000 —	Camici *Rossana* fu Dino, minore sotto la patria potestà della madre Pacchiani Vittoria vedova Camici.	Camici *Ersilia* fu Dino, minore ecc. come contro.
Buoni Tesoro novennali 2ª serie	402 403	» 42,000 — » 50,000 —	Camici *Rossana-Ersilia* fu Dino, minore emancipata sotto la curatela del marito Trerotoli Giuseppe, vincolata.	Camici *Ersilia* fu Dino, minore emancipata ecc. come contro, vincolata.
Buono Tesoro triennale 13ª emissione	222	» 1,500 —	Tirloni *Giuditta* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Aiolfi Carolina fu Francesco, vedova Tirloni.	Tirloni *Rosa* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	132831	150 —	Carrozzo *Maria-Grazia* fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Raona Immacolata fu Cosimo, domic. in Andrano (Lecce).	Carrozzo *Grazia-Adriana* fu Giacomo, minore ecc. come contro.
3.50 %	370010	52.50	Boro *Aurelia* fu Antonio, moglie di Botto *Erasmo-Michele* fu Giovanni Battista, domic. a Caregli di Borzonasca (Genova).	Boro *Maria-Aurelia* fu Antonio, moglie di Botto *Michele-Emilio-Erasmo* fu Giovanni Battista, domic. come contro.
Cons. 5 %	227649	15 —	Lamanna *Floro* fu *Francesco*, minore sotto la patria potestà della madre Gigante Angela di Florindo, vedova Lamanna, domic. a Taranto (Lecce).	Lamanna *Florindo o Floro* fu *Stanislao*, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso: ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 maggio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 2ª Pubblicazione. — (Elenco n. 47).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	362220	1,250 —	Garoni Anna di Edoardo minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Varese; con usufrutto vitalizio a Rufenacht *Lina* fu Nicola, ved. di Garoni Gerolamo, dom. a Varese.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Rufenacht *Anna-Carolina* fu Nicola, vedova, ecc., come contro.
»	220446	95 —	D'Arcangelo Maria-Rocca di *Michele;* minore sotto la patria potestà del padre.	D'Arcangelo Maria-Rocca di *Leonardo-Michele,* minore, ecc. come contro.
»	173722	210 —	*Botasso* Mario fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Rossi Maria fu Francesco, ved. di *Botasso* Vincenzo, dom. a Sampierdarena (Genova).	*Bottasso* Mario fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Rossi Maria fu Francesco, ved. di *Bottasso* Vincenzo, dom. come contro.
»	173721	210 —	*Botasso* Enrico fu Vincenzo, minore, ecc., come la precedente.	*Bottasso* Enrico fu Vincenzo, minore, ecc., come la precedente.
»	247186	200 —	*Albesano* Ernesto di *Giovanni,* minore sotto la patria potestà del padre.	*Albezzano* Ernesto di *Vittorio,* minore, ecc., come contro.
Buoni Tesoro quinquennali 8ª emissione 11ª emissione	921 1252	Capit. 1,500 — Id. 1,000 —	Losciuto Marietta fu Salvatore, minore sotto la *tutela di Ruscica Salvatrice* fu Giuseppe.	Losciuto Marietta fu Salvatore, *minore sotto la patria potestà della madre Calamaro Giuseppa* di *Sebastiano,* ved. Losciuto.
Id.	1253	Id. 3,000 —	Losciuto Salvatrice fu Salvatore, minore, ecc., come la precedente.	Losciuto Salvatrice fu Salvatore, minore, ecc. come la precedente.
Id. 7ª emissione	1294	Id. 12,100 —	Pozzo *Vittoria* fu Matteo-Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Gandolfo Francesca, vulgo Fanny, ved. Pozzo.	Pozzo *Maria-Vittoria* fu Matteo-Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Gandolfo Francesca vulgo Fanny, vedova Pozzo.
Buono Tesoro novennale 6ª serie	361	Id. 4,500 —	Acquafredda *Raffaella* fu Donato, moglie di Papagno Domenico, vincolata.	Acquafredda *Maria-Raffaela* fu Donato, moglie, ecc., come contro, vincolata.
Cons. 5 %	379836	150 —	Musitelli *Teresa* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Vedeseta (Bergamo).	Musitelli *Adele* di Giovanni, minore, ecc., come contro.
3.50 %	550200	140 —	*Sambuceti* Irene e *Mario* fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre Monteverde *Linda* di Luigi, ved. *Sambuceti,* dom. a San Salvatore, frazione del comune di Cogorno (Genova).	*Sambuceto* Irene e *Onorio* fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre Monteverde *Giovanna vulgo Linda* di Luigi, vedova *Sambuceto,* dom. come contro.
Cons. 5 %	167218	1,150 —	Lorusso Mariangela, *Antonia,* Michele, Giuseppe e Filomena di Nicola, minori sotto la patria potestà del padre, dom. ad Irsina (Potenza).	Lorusso Mariangela, *Antonio,* Michele, Giuseppe e Filomeno di Nicola, minori, ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 10ª emissione	340	Capit. 8,200 —	Verri *Giuseppe-Martino,* Francesco, *Maria-Luisa* ed Ester fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Rota *Maria-Carolina,* ved. Verri.	Verri *Martino-Giuseppe,* Francesco, *Concetta-Luigia-Carolina* ed Ester fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Rota *Carolina,* ved. Verri.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % Mista » »	3066 4557 5703	140 — 70 — 35 —	Arato Pietro fu *Pasquale*, dom. a Villammare (Salerno).	Arato Pietro fu *Michele*, dom. a Villammare (Salerno).
» »	3074 5650	140 — 35 —	Intestate come la precedente, dom. a Vibonati (Salerno).	Intestate come la precedente, dom. come contro.
3.50 %	385691	70 —	Laurenza *Clorinda* fu Giuseppe, nubile, dom. a Brienza (Potenza).	Laurenza *Virginia-Serafina-Clorinda* fu Giuseppe, nubile, dom. come contro.
»	385690	70 —	Nigro *Rosaria* fu Raffaele, ved. di Laurenza Giuseppe, dom. a Brienza (Potenza).	Nigro *Maria-Rosaria* fu Raffaele, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	232545	320 —	Periti *Mario*, *Pietro*, *Aldo*, *Abbondio*, *Lorenzo*, *Luigi* e *Maria-Dina* fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Buglio Teresa fu Pietro, ved. Periti, dom. in Abbosaggia (Sondrio).	Periti *Mario-Pietro*, *Aldo-Alberico*, *Lorenzo-Luigi-Abbondio* e *Maria-Dina-Livia* fu Luigi, minori, ecc., come contro.
3.50 % »	599970 599969	10.50 52.50	Peirano *Emilia*, *Riccardo*, Linda ed Attilio fu Giovanni Battista, minori sotto la patria potestà della madre Raggio Giuseppina fu Antonio, ved. di Peirano Giovanni Battista. La prima rendita è con usufrutto vitalizio a Raggio Giuseppina.	Peirano *Emanuela-Emilia*, *Simone-Riccardo*, Linda ed Attilio fu Giovanni Battista, minori, ecc., come contro. La prima rendita è con usufrutto vitalizio a Raggio Giuseppina.
» »	746395 777209	7 — 21 —	Signorino *Andrea* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ivaldi Maria fu Domenico, ved. di Signorino Giuseppe, dom. in Alessandria.	Signorino *Umberto-Andrea* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	316840	160 —	Di Caro Diego, Filippo, Antonio e Calogera fu Carmelo, minori sotto la patria potestà della madre *Pace* Luigia di *Filippo*, dom. a Canicattì (Girgenti).	Di Caro Diego, Filippo, Antonio e Calogera fu Carmelo, minori sotto la patria potestà della madre *Paci* Luigia di *Diego*, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 giugno 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 70).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3332 — Data della ricevuta 30 marzo 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Miceli Anna fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita L. 7500, consolidato 5 per cento, con la decorrenza dal 1º gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 159 — Data della ricevuta: 17 settembre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Buonerba Michele fu Giuseppe R. subeconomo dei B. V. di Fiesole — Titoli del debito pubblico: nominativi 4 — Ammontare della rendita L. 264 consolidato 3 per cento con decorrenza 1º aprile 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 618 — Data della ricevuta: 1º febbraio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Novara — Intestazione della ricevuta: Manni Eugenio di Giovanni — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita: L. 576, consolidato 4.50 per cento, con decorrenza dal 1º ottobre 1926.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 giugno 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito

Bollettino N. 141

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 28 giugno 1926

	Media		Media
Parigi	80 02	Belgio	79 54
Londra	134 049	Olanda	11 09
Svizzera	533 93	Pesos oro (argentino)	25 22
Spagna	444 80	Pesos carta (argent.)	11 10
Berlino	6 57	New-York	27 538
Vienna	3 89	Belgrado	48 50
Praga	82 —	Budapest	0 0386
Romania	11 75	Russia (cervonetz)	141 166
Dollaro canadese	27 54	Norvegia	6 04
Albania	532 —	Oro	531 35

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1926)	70 15
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % ordo	43 —
	5.00 % netto	93 975
	3.50 % Obbligazioni delle Venezie	69 675

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a quattro borse di perfezionamento negli studi presso un istituto nazionale di istruzione superiore, per l'anno accademico 1926-27.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il capo VIII del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Decreta:

E' aperto il concorso a 4 borse di perfezionamento negli studi presso un istituto superiore del Regno per l'anno accademico 1926-27 e da conferirsi una per ciascuna delle Facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia, di lettere e filosofia, di scienze fisiche, matematiche e naturali.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 6000.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguita la laurea in una delle anzidette Facoltà e Scuole da non oltre quattro anni computabili alla data della scadenza del concorso.

Alla borsa di perfezionamento per la Facoltà giuridica possono concorrere anche i laureati in scienze politiche; alla borsa di perfezionamento per la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali possono concorrere anche i laureati in chimica e farmacia o in chimica industriale o in ingegneria o in architettura.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore) non più tardi del 15 agosto 1926.

Ciascuna istanza dovrà essere corredata da una o più memorie originali, stampate o manoscritte, ognuna delle quali in tre copie, dai titoli conseguiti negli studi, da un regolare certificato comprovante la data dell'esame di laurea e da un elenco delle memorie e dei titoli presentati. Nell'istanza dovrà essere indicato con esattezza il domicilio del concorrente e la disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi.

Tale disciplina potrà essere liberamente scelta dal candidato; ma a parità di merito tra due o più candidati, sarà data la preferenza al cultore delle seguenti discipline:

a) Facoltà di giurisprudenza: Filosofia del diritto — Scienza delle finanze;

b) Facoltà di medicina e chirurgia: Anatomia patologica — Clinica chirurgica;

c) Facoltà di lettere e filosofia: Storia antica — Letteratura latina;

d) Facoltà di scienze fisiche matematiche e naturali: Zoologia — Fisica.

Le domande con i titoli accademici dovranno essere inviate al Ministero in piego separato; i pacchi e le cassette contenenti le memorie dovranno portare (tanto sull'involucro esterno quanto nell'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1926.

Il Ministro: FEDELE.

Concorso a cinque borse di perfezionamento negli studi presso un istituto estero d'istruzione superiore, per l'anno accademico 1926-27.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il capo VIII del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Decreta:

E' aperto il concorso a 5 borse di perfezionamento negli studi presso un istituto superiore estero per l'anno accademico 1926-27 e da conferirsi una per ciascuna delle Facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia, di lettere e filosofia, di scienze fisiche, matematiche e naturali, e una per la Scuola d'ingegneria.

L'importo di ciascuna borsa sarà uguale a quello della borsa di perfezionamento all'interno, cioè di L. 6000, aumentato di un supplemento che non potrà essere minore di L. 3000 e non potrà essere maggiore di L. 8000.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguita la laurea in una delle anzidette Facoltà e Scuole da non oltre quattro anni computabili alla data della scadenza del concorso.

Alla borsa di perfezionamento per la Facoltà giuridica possono concorrere anche i laureati in scienze politiche; alla borsa di perfezionamento per la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali possono concorrere anche i laureati in chimica e farmacia o in chimica industriale; alla borsa di perfezionamento per la Scuola d'ingegneria possono concorrere anche i laureati della Scuola di architettura.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore) non più tardi del 15 agosto 1926.

Ciascuna istanza dovrà essere corredata da una o più memorie originali, stampate o manoscritte, ognuna delle quali in tre copie, dai titoli conseguiti negli studi, da un regolare certificato comprovante la data dell'esame di laurea e da un elenco delle memorie e dei titoli presentati. Nell'istanza dovrà essere indicato con esattezza il domicilio del concorrente e la disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi.

Tale disciplina potrà essere liberamente scelta dal candidato; ma a parità di merito tra due o più candidati, sarà data la preferenza al cultore delle seguenti discipline:

a) Facoltà di giurisprudenza: Filosofia del diritto — Scienza delle finanze;

b) Facoltà di medicina e chirurgia: Anatomia patologica — Clinica chirurgica;

c) Facoltà di lettere e filosofia: Storia antica — Letteratura latina;

d) Facoltà di scienze fisiche matematiche e naturali: Zoologia — Fisica.

e) Scuola d'ingegneria: Meccanica applicata alle macchine — Architettura.

Le domande con i titoli accademici dovranno essere inviate al Ministero in piego separato; i pacchi e le cassette contenenti le memorie dovranno portare (tanto sull'involucro esterno quanto nell'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1926.

Il Ministro: FEDELE.

TOMMASI CAMILLO *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.